

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SCARABÒ E.T.S.



L'anno 2023 il mese di settembre il giorno 19 in Macerata, alle ore 19 presso la sede sociale in via Francesco Sforza 23, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione SCARABO' E.T.S. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alla normativa sugli Enti del Terzo Settore;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

- Laura Copparoni, nata a Macerata il 13/08/1985, residente a Macerata cap 62100 in via F. Sforza n. 23, codice fiscale CPPLRA85M53E783C
- Elisa Palombini, nata a Macerata il 08/12/1992, residente a Corridonia cap 62014 in Via Ciaffoni n. 114, codice fiscale PLMLSE92T48E783Z
- Alessandro Palombini, nato a Macerata il 13/08/1996, residente a Corridonia cap 62014 in Via Eugenio Niccolai n. 296/A, codice fiscale PLMLSN96M13E783B
- Elisa Cesca, nata a Macerata il 06/11/1988, residente a Corridonia cap 62014 in Via Fonte Murata n. 33, codice fiscale CSCLSE88S46E783T
- Eleonora Poloni, nata a Macerata il 14/03/1995, residente a Macerata cap 62100 in Via Carlo Crivelli n. 29/A, codice fiscale PLNLNR95C54E783H

Il Presidente, dando inizio ai lavori assembleari, constata

- che è presente più dei due terzi dei soci essendo presenti 5 soci su 6 totali;
- che i predetti soci sono regolarmente iscritti nei libri sociali;
- che è presente tutto il consiglio direttivo;
- che pertanto la qui convocata assemblea deve intendersi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, alla trattazione del quale nessuno si oppone.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario per la presente assemblea Elisa Palombini, che accetta.

L'assemblea come primo atto ratifica la nomina del segretario come proposto dal Presidente.

Prendendo la parola, il Presidente espone agli intervenuti che ai fini dell'iscrizione al RUNTS dell'associazione si rende necessario apportare allo statuto alcune modifiche. In particolare la variazione interessa gli articoli 2) (attività di interesse generale), l'art. 4, comma 5 (diritto di intervento soci minorenni), art. 1 e 13 (riferimento al Codice del Terzo Settore)

Pertanto nel proseguire dà lettura degli articoli suddetti così come variati.

Nel concludere chiede ai presenti di procedere all'approvazione delle suddette modifiche e del nuovo statuto che viene allegato alla presente con la lettera A.

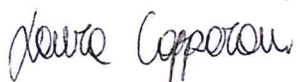
Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare lo Statuto Sociale nel testo aggiornato con le suddette modifiche.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta, essendo le ore venti, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presente atto, avendo ad oggetto modifiche statutarie di associazione, volte ad adeguare il contenuto alle previsioni di cui al D.Lgs. 03/07/2017 n.117, è esente da imposta di registro e da imposte di bollo ai sensi dei commi 4 e 5 del l'art.82 del citato Decreto Legislativo.

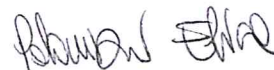
Il Presidente

Laura Copparoni



Il Segretario

Elisa Palombini



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ SCARABÒ E.T.S.”

Art. 1 (Denominazione e sede)

1) È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché del D.L. 03/07/2017 n. 117 e SS.MM.II. noto come Codice del Terzo Settore, l'associazione denominata: “Scarabò E.T.S.” avente il logo distintivo di cui all'allegato 1 al presente Statuto, con sede legale in Macerata (MC) Via Francesco Sforza n. 23.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria, come pure il cambio o l'aggiunta di nuove sedi operative, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Finalità)

1) L'Associazione, democratica e apolitica ed aconfessionale, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa.

Opera nel campo culturale e ricreativo con attività di socializzazione e formazione extrascolastica, promuove e realizza progetti pedagogici ed iniziative socioculturali, ricreative, educative e formative mediante attività di tipo teorico e laboratoriale valorizzando la creatività come strumento di conoscenza e come mezzo di espressione della personalità di ciascuno.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, di partecipazione, di giustizia, di solidarietà sociale e di non violenza, quindi, della collaborazione, della cooperazione e della condivisione ponendo attenzione alla tutela, alla cura e alla crescita della persona considerata centro vitale di cui prendersi costantemente cura. L'associazione vuole porsi come punto di incontro e di riferimento per coloro che desiderano partecipare alle attività proposte ed organizzate presso la propria sede o presso altri contesti anche in collaborazione con altre realtà associative, Istituzioni ed Enti purché questi non svolgano attività contrastanti o incompatibili con gli scopi e i fini dell'associazione. La collaborazione e la condivisione di esperienze educative con questi viene valutata dal Presidente dell'Associazione sentito il Consiglio



Direttivo della stessa. L'Associazione si propone, inoltre, come centro di studio e di ricerca per gli studenti, per i dottorandi e per quanti abbiano interesse a svolgere percorsi formativi inerenti alle finalità scritte nel presente atto. L'attività di studio e di ricerca deve essere comunicata attraverso una relazione scritta al Consiglio Direttivo ed approvata dallo stesso, il quale vaglierà anche in itinere e alla conclusione del percorso la sua efficacia. Nel caso in cui le attività svolte sotto il nome dell'Associazione non rispettino in via di esecuzione i principi statutari, sarà premura del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, annullare e/o modificare ciò che contrasta i principi associativi.

2) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 (Durata)

1) La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo. L'associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 (Associati)

1) Il numero degli associati è illimitato. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e associative che condividano e accettino le finalità e i modi di attuazione delineati dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, quindi, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni, associazioni, Istituzioni ed

enti pubblici e/o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante. Le realtà menzionate ed anche quelle che, nello specifico, vogliono collaborare per la realizzazione delle attività associative devono dichiarare di non agire con scopo di lucro.

2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3) La tessera sociale è unica, personale e non trasmissibile a titolo oneroso, né cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato.

4) Sono previste quattro categorie di soci:

Fondatori: coloro che hanno dato vita all'associazione, ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari.

Ordinari: coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il versamento delle quote associative.

Sostenitori: gli iscritti che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Benemeriti: gli iscritti nominati tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

5) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio che presenta domanda di iscrizione contenente tutte le sue generalità, la sua residenza ed il numero del documento di riconoscimento.

Nell'atto dell'iscrizione dovrà dichiarare di conoscere le finalità ed i principi dell'associazione, di accettarli e di dividerli.

6) Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta

il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

7) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza dell'anno di gestione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

8) L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

9) I soci hanno gli stessi diritti e doveri.

10) Gli associati devono osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative annuali. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili..

11) Gli associati devono mantenere un comportamento adeguato agli scopi e alle finalità dell'associazione.

12) Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria, possono essere eletti alle cariche sociali e possono votare per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; ogni associato, in sede di assemblea, può farsi rappresentare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

13) Nel caso di associazioni aderenti come soci, ogni singola associazione potrà esprimere un solo voto e potrà farsi rappresentare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

14) Gli associati hanno il diritto ed il dovere di essere informati e di informarsi sulle attività dell'associazione, nonché di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione, attraverso gli strumenti comunicativi ufficiali stabiliti dall'assemblea dei soci ed approvati dal consiglio direttivo e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate, regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse economiche disponibili dell'associazione e previa autorizzazione del Presidente.

15) Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

16) L'associato che, in qualsiasi modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione, o alle attrezzature e ai beni strumentali della stessa, compresi i locali della sede, sarà chiamato a risponderne personalmente, in sede civile e penale.

Art. 5 (Assemblea dei soci)

1) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

2) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/2 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni devono essere rappresentati da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

5) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- determinare ed approvare le attività annuali dell'associazione e le eventuali collaborazioni con altre realtà associative, enti, ecc.;
- nominare ove previsto il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

6) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

7) Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

8) Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

9) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente o, in caso di sua impossibilità a presenziare, dal Vice presidente, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 6 (Consiglio Direttivo e Presidente)

1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 6 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

2) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l'assunzione o la stipula di contratti di collaborazione con il personale necessario per la continuità della gestione e delle attività associative nonché la definizione dei rimborsi delle spese effettivamente compiute da chi presta servizio nei limiti delle disponibilità stabilite nel bilancio;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la nomina di esperti esterni e/ di comitati tecnico-scientifici o gruppi di lavoro interni;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono contenute nei verbali scritti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.

4) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

5) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare al Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo compiti ed incombenze specifiche.

6) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

7) In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice presidente convocare entro 60 giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.



Art. 7 (Segretario e Tesoriere)

- 1) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 2) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 3) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 8 (Il Collegio dei Sindaci)

Qualora l'assemblea dei soci lo ritenga necessario, potrà nominare il collegio dei sindaci revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Art. 9 (Esperti e Comitati tecnico-scientifici – gruppi di lavoro)

1) I professionisti ed i comitati tecnico-scientifici dell'associazione sono formati da esperti nel campo dell'educazione e della formazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo, tra i soci o esterni; in caso di nomina di esterni all'associazione, gli esperti per il periodo in carica sono soci di diritto dell'associazione a titolo gratuito. Il comitato scientifico o gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta del Presidente dell'associazione, con lo scopo di confrontarsi e di studiare proposte e metodologie, di verificare la validità scientifica delle iniziative svolte dall'associazione e la loro coerenza con i fini istituzionali, e proporre attività, progetti e ricerche da far promuovere all'associazione.

Durante le riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del presidente, anche coloro che svolgono attività di ricerca e di studio come previsto dal punto 1 dell'Art. 2 del presente Statuto.

2) Ciascun comitato ha un proprio coordinatore. Ogni comitato al suo interno può prevedere la creazione di sottogruppi di lavoro per specifiche attività di studio e progettualità per il tempo necessario alla sua realizzazione.

3) Non vi è limite al numero di comitati.

Art. 10 (Patrimonio ed esercizio finanziario)

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- rendite patrimoniali, beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.



2) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

3) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

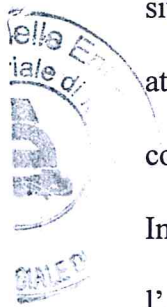
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro un mese dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 11 (Scioglimento)

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre E.T.S. Le quote associative non sono rimborsabili.

Art. 12 (Articolazioni Territoriali)

1) L'associazione può creare in città diverse da Macerata articolazioni territoriali con ambito di attività cittadino, provinciale o regionale, determinandone con regolamento approvato dal Consiglio direttivo, l'organizzazione, le attribuzioni e i confini territoriali.



Art. 13 (Disposizioni finali)

- 1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, D.L. 03/07/2017 n. 117 e SS.MM.II. e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Giuseppe Caperoni

Roberto Elso

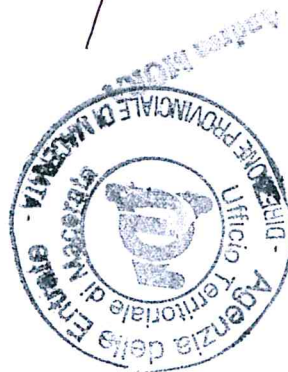


Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Euro Atto Registrato al N. 1301
Euro ESENTE Mod. 3
Addi 28 SET. 2023

An



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

come da atto dispositivo P. ci. n. 43230 del 15/09/2023